



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA DEC-2012-0000028 del 07/02/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 luglio 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n.123;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 26 aprile 2005 protocollo EP/P2005001826, acquisita al protocollo DSA/2005/0010866 del 29 aprile 2005, concernente il progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS), dalla Società Enel Produzione S.p.A., con sede in viale Regina Margherita, 125 Roma;

ACQUISITO il parere interlocutorio negativo n. 438 formulato in data 8 aprile 2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A.;

ACQUISITA la comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali, Tutela delle Coste, Parchi e Aree Protette, protocollo n. 95/DG del 10 maggio 2005, acquisita al protocollo DSA/2005/0013548 del 26 maggio 2005, nella quale viene evidenziato che il testo del Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, prevede che: *“E' vietato su tutto il territorio regionale calabrese l'utilizzo del carbone per alimentare centrali per la produzione di energia elettrica”* ed inoltre che *“per la centrale termoelettrica di Rossano si conferma la scelta della riconversione a ciclo combinato”*;

TENUTO CONTO che la Società proponente, al fine di superare le carenze evidenziate con il citato parere n. 438 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota del 23 aprile 2010, acquisita al protocollo DVA/2010/0011339 del 3 maggio 2010, ha trasmesso alcune integrazioni nelle quali propone una modifica del progetto per il quale era stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale il 29 aprile 2005;

ACQUISITO, relativamente alla documentazione integrativa fornita da Enel Produzione S.p.A., il parere n. 493 formulato in data 29 luglio 2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ai sensi dell'articolo 9 del GAB/DEC/2007/150, che conferma il parere interlocutorio negativo n. 438 del 8 aprile 2010;

PRESO ATTO che, per le motivazioni evidenziate nel citato parere n. 438 come confermato dal successivo parere 493 del 29 luglio 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, non risultava possibile concludere l'istruttoria con un giudizio positivo di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che, con provvedimento DVA-DEC-2010-0000743 del 20 ottobre 2010 si disponeva la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS);

12

VISTA la nota n. DVA-2011-0018361 del 26 luglio 2011 con cui, stante il fatto che non risultava a quella data pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento, si è provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla Società Enel Produzione S.p.A. il preavviso di provvedimento negativo, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, nonostante la sopra richiamata comunicazione, nessuna osservazione è pervenuta da parte della Società Enel Produzione S.p.A.;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

SI DETERMINA

Parchiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS), proponente Enel Produzione S.p.A. con sede in viale Regina Margherita, 125 Roma.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Enel Produzione S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Rossano Calabro, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Calabria comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

12

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.  Grillo)

12